

di Marina Castellaneta

Il Sole 24 Ore, 15 maggio 2019

Cgue - Sentenza cause riunite C-391/16, C-77/17 e C-78/17. Gli Stati membri non possono procedere all'espulsione di uno straniero, condannato per un reato di particolare gravità o pericoloso per la sicurezza dello Stato, se esistono seri e comprovati motivi di ritenere che nel Paese di destinazione corra il rischio di tortura o di trattamenti disumani o degradanti. Una protezione ad ampio raggio per il rifugiato, quindi, che prescinde dal suo comportamento. È la Corte di giustizia dell'Unione europea a garantirlo con la sentenza depositata ieri nelle cause riunite C-391/16, C-77/17 e C-78/17. Una pronuncia che allarga il perimetro di tutela dei rifugiati anche rispetto alla Convenzione di Ginevra del 1951, stabilendo così, un rafforzamento della loro protezione nello spazio Ue.

Le tre domande pregiudiziali d'interpretazione e di validità, sollevate dal Consiglio per il contenzioso sugli stranieri del Belgio e dalla Corte amministrativa suprema della Repubblica ceca, hanno al centro la direttiva 2011/95 sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione, recepita in Italia con Dlgs 18/2014.

L'articolo 14 della direttiva - osserva Lussemburgo - ammette la possibilità di revoca, cessazione o mancato rinnovo dello status di rifugiato se una persona è un pericolo per la sicurezza dello Stato, se condannata con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità o se è un pericolo per la comunità dello Stato. Tuttavia, per la Corte Ue, questa norma va interpretata nel senso che se c'è il rischio di una lesione dei diritti fondamentali dell'interessato le autorità nazionali non possono procedere all'espulsione. Questo perché, in queste situazioni, è possibile la revoca dello status, ma senza che le decisioni adottate in

questa direzione dalle autorità nazionali di uno Stato membro incidano e compromettano la qualità di rifugiato. Una conclusione che porta all'applicazione di una protezione internazionale dei rifugiati più ampia nel diritto dell'Unione europea rispetto alla Convenzione di Ginevra del 1951. Per Lussemburgo, infatti, anche se sono presenti i motivi che in base alla direttiva giustificerebbero la revoca, non vengono meno i requisiti materiali "da cui dipende la qualità di rifugiato, relativi all'esistenza di un fondato timore di persecuzioni nel suo Paese di origine".

È vero che un cittadino di un Paese terzo in questa situazione perde i benefici associati allo status di rifugiato ma - scrive la Corte - ha diritto a mantenere il godimento di tutti i diritti collegati dalla Convenzione di Ginevra alla qualità di rifugiato. D'altra parte, la direttiva non può essere interpretata nel senso di incitare gli Stati membri "a sottrarsi agli obblighi internazionali a loro incombenti, quali derivanti dalla Convenzione di Ginevra", limitando i diritti che gli interessati hanno in base al Trattato. Non solo. Per la Corte Ue, gli Stati sono anche tenuti a rispettare le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e, quindi, ad assicurare il diritto al rispetto della vita privata e familiare, il diritto al lavoro, alla previdenza e all'assistenza sociale, nonché il diritto alla protezione della salute.